



Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	Pianificazione
PROPOSTA	DLPIANI-7-2019
DATA PRESENTAZIONE	02/08/2019
OGGETTO	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. SOTTOZONE D2.1 VIA P.E.VENTURINI PER SUDDIVISIONE AMBITI - ART.50, COMMA 4 ^A LETT. A, L.R.V. 61/85 SS.MM.II..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04.08.2009;

- le ditte Artigiani Doria e altri dell'ambito D2.1/9 e le ditte sigg. Sartorato Mario, Doria Umberto, Doria Stefano, Doria Luciana, Pavanella Olga, Doria Mario, Boscolo Mauro e Polello Orietta dell'ambito D2.1/11 hanno presentato istanze con prot.n. 33817 del 16/07/2014 e prot.n. 22979 del 30/05/2013, successivamente integrate in data 11/09/2018 con prot.n. 45180 e in data 12/10/2018 con prot.n. 51466 per l'individuazione di un nuovo ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo, al fine di riuscire ad attuare le previsioni di P.R.G.;

- l'area in argomento è normata dall'art. 77 delle N.T.A. della V.P.R.G., definisce l'ambito di intervento delle sottozone D2.1 per insediamenti commerciali, direzionali e produttivi esistenti dove gli interventi vengono subordinati a preventiva approvazione di P.U.A.;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale perimetro di Piano Attuativo degli ambiti D2.1/9 e D2.1/11 risulta notevolmente ampio con molte aree già edificate. Appare evidente che i proprietari di dette aree edificate dimostrino poco interesse alla costituzione di un consorzio urbanistico con altri soggetti privati per la realizzazione delle previsioni di P.R.G., e tale disinteresse genera l'impossibilità di dare attuazione all'insediamento di nuove attività produttive sul territorio comunale. Le ditte richiedenti la variante urbanistica risultano, invece, proprietarie di lotti ineditati;

- la richiesta avanzata dalle ditte sopra richiamate, prevede la sola suddivisione dell'attuale ambito di P.R.G. per tenere nello stesso ambito le aree non edificate, precisando che non modifica in modo alcuno la destinazione di zona vigente;

- per attuare la modifica urbanistica in questione è necessario procedere all'adozione ed approvazione di un'apposita variante al P.R.G., in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare l'art.48 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art.63 comma 9 della L.R. n.30 del 30/12/2016 che così recita "le varianti allo strumento urbanistico generale consente in deroga al divieto di cui all'art.48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'art.16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (P.A.T.);

RICHIAMATO altresì l'art.50 comma 4 lett. a) della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ss.mm.ii. che prevede l'adozione e l'approvazione di varianti parziali al vigente P.R.G. con la procedura prevista dai commi 6 e 7 della citata legge regionale per l'individuazione dei perimetri dei piani urbanistici attuativi;

DATO ATTO CHE:

- la variante in questione non modifica il regime idraulico esistente e quindi non necessita di valutazione di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R.V. n.3637 del 13/12/2002 e succ.;

- la variante in questione necessita di verifica di assoggettabilità a V.A.S. in quanto il vigente P.R.G. non è stato oggetto di detta procedura;

RITENUTO opportuno per le considerazioni sopra espresse, accogliere le richieste di individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa, relativo alle sottozone D2.1/11 e D2.1/09;

VISTI:

- gli elaborati della variante predisposti dal Settore Urbanistica-Servizio Pianificazione, che fanno parte integrante del presente provvedimento e risultano composti da:

- STRALCIO TAV 13.1D P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:5000

- STRALCIO TAV 13.3.5 P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:2000

- ESTRATTO N.T.A. P.R.G. ART.77 VIGENTE E VARIANTE

- l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO CHE:

- la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

- la Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia;

- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 una variante parziale al P.R.G. per modifica dell'ambito della sottozona D2.1/11 e dell'ambito della sottozona D2.1/09 come previsto dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

- STRALCIO TAV 13.1D P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1:5000

- STRALCIO TAV 13.3.5 P.R.G. VIGENTE E VARIANTE SCALA 1-2000

- ESTRATTO N.T.A. P.R.G. ART.77 VIGENTE E VARIANTE

DI DEMANDARE al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE